

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1352 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2022

**recante deroga, per l'anno 2022, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e anteriormente al 1° dicembre possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) A causa della crisi conseguente alla pandemia di COVID-19 negli Stati membri, gli agricoltori hanno incontrato rilevanti difficoltà economiche e finanziarie. Tenuto conto della vulnerabilità specifica di tali operatori economici e per attenuare le conseguenze finanziarie e di liquidità di detta crisi, i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2020/531 <sup>(4)</sup> e (UE) 2021/1295 <sup>(5)</sup> hanno consentito agli Stati membri di versare, rispettivamente per l'anno 2020 e l'anno 2021, un livello superiore di anticipi ai beneficiari. Poiché la pandemia di COVID-19 persiste nel 2022 e gli agricoltori si trovano ancora confrontati a perturbazioni economiche, ulteriormente accentuate dalle conseguenze che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha sul settore agroalimentare, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2022.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione, del 16 aprile 2020, relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1295 della Commissione, del 4 agosto 2021, recante deroga, per l'anno 2021, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 3).

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2022 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---